



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
- LIPARI -

98055 - Lipari, li

P.d.c. C*3*CI Np SALVEMINI Matteo Tel. 090.9880819

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Servizio Tecnica/Amministrativa/Operativa


SEZIONE TECNICA
TEL. - Fax 090/9880819
E-mail: lipari@guardiacostiera.it

Protocollo 01/03/ /TEC Allegati: 1

OGGETTO: Isola di Lipari del Comune di Lipari - Porto di Marina Corta.
Trasmissione Ordinanza N°05/2016, relativa allo sparo fuochi per la Festività di San Bartolo dei pescatori 2016 .-

VIA E-MAIL

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n°05/2016, emessa da questa Autorità Marittima in data 09 Febbraio 2016, relativa all'oggetto.-


IL COMANDANTE
T.V. (CPL) Paolo MARGADONNA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

- Guardia Costiera - Lipari -

ORDINANZA N. 05/2016

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN MARE

Località: Lipari - Marina Corta lato Nord e lato Sud - Data: 13 Febbraio e 5 Marzo 2016

Organizzatore: Ditta COSTA Vito

Il Comandante del Porto di Lipari:

VISTA: l'istanza in data 18 Gennaio 2016 ed assunta al prot. al n°797 del 18/01/2016, presentata dal Sig. COSTA Vito, nato a Barcellona P.G. (ME) il 15/06/1947 ed ivi residente, in via Cornelia n°5, in seguito denominato "organizzatore" - intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 09:00 - 12:00 - 15:30 - 17:00 e 19:30 dei giorni 13 Febbraio e 5 Marzo 2016 nella località di **Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;

VISTO: il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania in data 20/01/2016;

VISTA: l'autorizzazione Prot. n°7317 del 08/02/2016 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5.- U.O. S5.4 - Ufficio Demanio Marittimo di Milazzo;

VISTA: la propria autorizzazione n°01/2016 in data 09/02/2016;

VISTO: il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Marisicilia ai soli fini Militari;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;

VISTE: le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

RENDE NOTO

che alle ore 09:00 - 12:00 - 15:30 e 17:00, di durata di 5' ad evento e 20' circa per l'evento delle 19:30 dei giorni 13 Febbraio e 5 Marzo 2016 nello specchio acqueo antistante la località Molo di Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta COSTA Vito.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

che alle ore 08:30 - 11:30 - 15:00 - 16:30 e 19:00 dei giorni 13 febbraio e 5 marzo 2016 per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante la località di Marina Corta - Lato Nord e Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi con centro nel punto di coordinate 38° 27' 59" N - 014° 57' 50" E è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,

- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso la banchina del porto di Marina Corta del Comune di Lipari, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è **vietato**:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 5. – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 7- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari, li 09 Febbraio 2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA